

REPUBBLICA ITALIANA

Contratto in modalità elettronica per l'affidamento "Progetto Città Sicura"
Intervento di riqualificazione e moderazione del traffico delle vie Argine Dx
e Arg. Sx Novissimo.

SCHEMA DI CONTRATTO

Rep. n. _____

L'anno (duemila.....) addì __ (lettere __) del mese di ____ nella
residenza comunale di Mira.

Avanti a me dott. _____, e, come tale, ufficiale rogante del Comune
stesso, si sono costituiti i signori:

Da una parte, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche
"Comune di Mira", o "Amministrazione Comunale",

- Cinzia PASIN, nata a _____ il _____, domiciliato per la carica
presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella
qualifica di Dirigente LL.PP. del Comune di Mira, con sede a Mira in P.zza
IX Martiri, 3 e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi
dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del Comune:
80008790281).

Dall'altra parte, che nel contesto dell'atto verrà chiamato anche
"Appaltatore",

- _____, nato a __ il __, residente a __ in Via/Piazza
__ n. __, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
__ dell'impresa __, con sede a __ in Via/Piazza _____ n. __, iscritta nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di __ al numero __
e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: __).

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 34, c. 1, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della ___, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (**orizzontale, verticale o mista**) con la (____ mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data ___ rep. _____ racc. _____ Notaio dott. _____ in _____, e procura conferita mediante atto pubblico in data ___ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. ___ in ___, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ___; c.f. della mandante: ___).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data _____ rep. _____ Notaio dott. _____ di _____, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ___; c.f. della mandante: ___).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. e, f)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio _____, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da atto costitutivo in data _____

rep. ___ racc. ___ Notaio dott. _____ in _____, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.f. del consorzio: ___).

I componenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto, mediante il quale:

si premette

- che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. ed Infrastrutture n. 1212 in data 31/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "Progetto Città Sicura" Intervento di riqualificazione e moderazione delle vie Argine Destro e Via Argine Sinistro Novissimo CUP n. C67H13001250004 predisposto dall'arch. Marcello Lubian, per un importo lavori di € 208.845,00 di cui € 4.095,00 per oneri della sicurezza ed I.V.A. esclusa, finanziato con RR.PP. 2011 derivanti da concessioni ad edificare per € 177.000,00 e da RR.PP. 2011 derivanti da alienazioni per € 123.000,00.;

- che con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore LL.PP. ed Infrastrutture n. 1212 in data 31.12.2014 è stato disposto di procedere alla gara d'appalto secondo le modalità ivi indicate;

- che a seguito di procedura esperita secondo la normativa vigente, è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa _____ con il ribasso del ___% sull'elenco prezzi posto a base di gara e, quindi, per l'importo di € ___ oltre a oneri della sicurezza € ___, costo del personale € _____ e I.V.A., come da verbale di gara in data _____;

- che all'atto dell'offerta l'Impresa _____ ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- che con determinazione del Responsabile del Settore ___ n. ___, esecutiva il

_____, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva all'Impresa _____ e all'impegno della spesa di € _____, IVA compresa, a favore della ditta aggiudicataria;

- che sono trascorsi **trentacinque** giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- che il Comune di Mira, considerata l'urgenza, affida l'esecuzione del presente contratto dopo aver inviato all'Ufficio Territoriale di Governo di _____ la richiesta delle informazioni antimafia, ma prima che l'Ufficio Territoriale del Governo stesso abbia fornito dette informazioni, come consentito dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159.

L'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92 comma 3 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159;

- **(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., Società consortili per azioni e a r.l.)** che l'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

- che è stato sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dall'Appaltatore, il verbale di cui all'art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010 con il quale si è dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del

contratto.

Formano parte integrante e interpretativa del presente contratto:

- le premesse sopra menzionate;
- il capitolato speciale d'appalto;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 131, comma 2 lett. a del D.lgs. n. 163/2006;
- il cronoprogramma dei lavori;
- gli elaborati di progetto;
- polizze di garanzia;

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

L'Appaltatore, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara aver preso conoscenza dei succitati elaborati progettuali.

I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti del Settore LL.PP. e, come sopra precisato, si intendono facenti parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati. Ai sensi dell'art. 137, comma 3, del D.P.R. 207/2010, il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari sono comunque materialmente allegati al presente contratto.

- ARTICOLO 2 - Affidamento dell'appalto.

Il Comune di Mira, come sopra rappresentato, affida all'Impresa _____ che, a mezzo del suo rappresentante, accetta e assume, l'appalto dei lavori in

premessa indicati, alle condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato.

- ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto.

L'appalto è eseguito dall'Impresa _____ (d'ora in poi l'Appaltatore)
(per il caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato con il massimo ribasso sui prezzi unitari posti a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 82 comma 2) lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)

per un importo di € ____ (lettere), oneri per la sicurezza compresi, oltre a I.V.A., e per i prezzi unitari (al netto degli oneri della sicurezza) di cui all'elenco prezzi, diminuiti della percentuale di ribasso offerta in sede di gara.

L'importo contrattuale viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori e/o il collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto nei limiti di legge.

- ARTICOLO 4 - Tempo utile e penali.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 65 (sessantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori. La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori (art. 145, commi 1 e 3, del D.P.R. 207/2010) è fissata nella percentuale del 1/°°° (1 per mille) dell'ammontare netto del contratto e quindi per € _____ per ogni giorno di ritardo, al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del

20% e nel rispetto della normativa vigente.

La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di varie lavorazioni, previste dal capitolato speciale d'appalto (art. 145, comma 5, del D.P.R. 207/2010), è fissata nella percentuale dell'1/1000 (1 per mille) dell'ammontare netto del contratto e quindi per € _____ (lettere____) per ogni giorno di ritardo, nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi; nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino dei lavori non accettabili o danneggiati.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 136 del D.lgs. n. 136/2006 in materia di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori.

Il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 159, comma 10, del D.P.R. 207/2010.

- ARTICOLO 5 - Programma di esecuzione lavori.

I lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori

predisposto dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ferme restando le eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni, prescritte dal capitolato speciale d'appalto.

- ARTICOLO 6 - Oneri a carico dell'Appaltatore.

Oltre agli obblighi previsti dal richiamato C.G.A. e dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri seguenti:

- Osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli stessi, adottando tutti i provvedimenti necessari, anche nel rispetto del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; a tale scopo l'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e all'Amministrazione il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle suddette norme antinfortunistiche.
- Osservare gli oneri previsti dai piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
- Osservare la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro; il mancato versamento dei contributi e delle competenze sopraddette costituisce inadempienza contrattuale ed è soggetto alle sanzioni di legge.
- Osservare le norme vigenti e quelle che eventualmente fossero emanate durante l'esecuzione dei lavori appaltati, in materia di assunzione di mano d'opera.

- Permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo nell'area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese.
- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diverse da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori.
- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..
- Mantenere il divieto di ingresso al cantiere alle persone non espressamente autorizzate dall'Amministrazione o dalla D.L..
- Garantire la presenza tassativa e continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, anche ai fini previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di gradimento della D.L., il quale curi personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..
- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per scariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sarà pure completamente a carico dell'Appaltatore il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico (O.S.A.P.) qualora l'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.
- Curare, senza alcun onere per l'Amministrazione, la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

Inoltre resta confermato che l'Appaltatore, nel presentare l'offerta, ha valutato le situazioni che sono state oggetto della dichiarazione di cui all'art. 106 comma 2 del D.P.R. 207/2010.

- ARTICOLO 7 - Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti di lavoro.

È fatto obbligo a tutti i datori di lavoro operativi nell'esecuzione dell'appalto di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento. Vi è inoltre l'obbligo per i datori di lavoro di applicare ai lavoratori extracomunitari e comunitari distaccati in Italia, durante il periodo di prestazione di lavoro per la realizzazione dell'opera, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro. Ai lavoratori extracomunitari

e comunitari distaccati spettano gli stessi diritti previdenziali e assicurativi dei lavoratori nazionali, fatte salve eventuali convenzioni in materia di sicurezza sociale. È obbligo dell'appaltatore di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi 1 e 2 da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori eseguiti, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 come modificato dal D.Lgs. 251/2004.

In alternativa, se si tratta di impresa artigiana, l'Appaltatore potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile; le clausole di questo prevalgono su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese edili artigiane.

L'Appaltatore si obbliga a osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni e accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se e in quanto costituiti e operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del Veneto. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L'Appaltatore è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Il pagamento

di ogni acconto è subordinato a quanto oltre indicato all'art. 10 (subappalto) e all'art. 12 (pagamenti in acconto).

Qualora l'irregolarità denunciata dagli Enti non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'impresa, si procede all'accantonamento del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento **o riconoscimento di interessi.**

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione dei lavori, l'Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva se prevista.

- ARTICOLO 8 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel

cantiere, è obbligo dell'Appaltatore, con il controllo del Direttore Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e il registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. Nell'obbligatorio "Registro delle presenze in cantiere" verrà registrato (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS e INAIL e Cassa Edile e in modo oggettivo la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o più operai per giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. È obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, l'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a

caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verrà immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concreteerà inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e comporterà l'applicazione delle penali previste dal capitolato speciale d'appalto art. 14, per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure più gravi, compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante riterrà eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L'appaltatore è inoltre tenuto a esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla direzione dei lavori, un prospetto redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori, da compilarsi a inizio giornata e recante l'elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia dell'appaltatore, sia delle altre imprese comunque impegnate nell'esecuzione dei lavori. I citati prospetti debbono essere allegati al giornale dei lavori e costituiscono elemento di riscontro il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), soprattutto per quanto attiene il numero dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile con riferimento allo specifico cantiere.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione sul cantiere, effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o

dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, sul piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, sui piani operativi di sicurezza e sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorirà l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per l'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;
- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 9 – Forza maggiore

Ai sensi degli artt. 138, comma 2, lettera d), e 166, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, qualora si verificano danni da forza maggiore gli stessi potranno essere riconosciuti all'Appaltatore solamente nei limiti del 5% dell'importo di contratto e dovranno essere provati in modo adeguato. L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare d'aver predisposto ogni mezzo ragionevolmente possibile per prevenire ed evitare il verificarsi di tali danni. Oltre il limite di cui sopra i danni da forza maggiore resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

- ARTICOLO 10 – Subappalto.

La percentuale di lavori subappaltabile è pari al venti per cento (art. 118 D.Lgs. 163/2006 e art. 170 del DPR 207/2010).

L'Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

È obbligo dell'Appaltatore comunicare, ai sensi dell'art. 15 C.C.N.L. e dell'art. 2 dell'Accordo integrativo provinciale di Venezia Edilizia Industria, alle OO.SS. territoriali, alla Cassa Edile e agli Istituti previdenziali e assicurativi ogni contratto di subappalto. Analogamente, per le imprese artigiane si applica quanto previsto all'art. 18 C.C.N.L. edilizia artigiana. È fatto comunque obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

- ARTICOLO 11 - Contabilizzazione lavori.

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura, ai sensi dell'art. 53 e 204 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari d'offerta. Si fa inoltre riferimento a

quanto contenuto all'articolo 24 del capitolato speciale di appalto.

- ARTICOLO 12 - Pagamenti in acconto e a saldo.

L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, ai sensi degli artt. 29, 30, 31 e 32 del presente capitolato speciale di appalto – parte amministrativa al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e della quota relativa al costo del personale, raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui al comma 2, un importo non inferiore ai 50.000,00 euro.

La contabilizzazione delle opere sarà fatta in base alle quantità dei lavori effettivamente eseguiti, applicando gli articoli dell'Elenco Prezzi Unitari. I Lavori in economia verranno computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei lavori redige la relativa contabilità, emette lo stato di avanzamento lavori (S.A.L.) indicando l'incidenza della mano d'opera riferita ai lavori eseguiti e contabilizzati nel S.A.L. ai fini della richiesta del DURC e il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso termine il conseguente certificato di pagamento il

quale deve recare la dicitura “lavori a tutto.....” con l’indicazione della data.

La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e solo a seguito del Documento di Regolarità Contributiva favorevole. La non regolarità del DURC darà luogo alla sospensione del pagamento a favore dell’affidatario.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarità contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 7.

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto è fissato in quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’articolo 194 del D.P.R. 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti è fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è fissato in novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la polizza di cui all’art. 124 del D.P.R. 207/2010 il termine di 90 giorni per l’emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione della stessa (art.

143 del D.P.R. 207/2010).

In materia di interessi per ritardato pagamento, si applicano gli artt. 133 del D.Lgs. 163/2006 e 142 del D.P.R. 207/2010. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno fatti nel corso del rapporto contrattuale durante l'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. Le disposizioni di cui all'art. 142 del D.P.R. 207/2010 andranno pertanto coordinate, per il rapporto oggetto del presente contratto, con quelle di cui al citato art. 1194 del c.c., nel senso che il consenso dell'appaltatore (creditore nei confronti dell'Amministrazione del corrispettivo dell'appalto, nelle modalità e nelle tempistiche contrattualmente previste) come sopra prestato comporta in ogni caso che i pagamenti effettuati vengano sempre imputati prioritariamente al capitale, con tutto ciò che ne consegue in materia di imputazione e calcolo degli interessi.

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto.

Le spese bancarie per l'accredito dell'importo su appoggio bancario sono a carico dell'impresa.

- ARTICOLO 13 - Pagamento delle retribuzioni.

Ogni pagamento di stato di avanzamento lavori e del saldo di fine lavori è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e

assicurativa, ivi compreso il versamento alle Casse Edili per tutte le maestranze impegnate nel cantiere (compresi i dipendenti di subappaltatori). Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e la contribuzione alle Casse Edili) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare all'interno del cantiere, la stazione appaltante attuerà la procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010 che prevede, al verificarsi di determinate condizioni, il pagamento diretto delle retribuzioni ai lavoratori da parte della stazione appaltante con la relativa detrazione dell'importo delle stesse dalle somme dovute all'appaltatore (ovvero al subappaltatore qualora sia previsto il pagamento diretto allo stesso) in esecuzione del contratto. Parimenti l'Amministrazione si impegna ad accertare, come previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il regolare pagamento delle imprese operanti in cantiere.

- ARTICOLO 14 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: _____ presso la banca _____/la Società Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _____, nato a _____, il _____ codice fiscale _____.

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è _____ e il CUP (codice unico di progetto) è _____

- ARTICOLO 15 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione.

Trattandosi di opere d'importo inferiore a € 1.000.000,00 verrà emesso, entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione.

L'Amministrazione potrà entrare in possesso delle opere eseguite anche prima della regolare esecuzione e/o del collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010. L'anticipata utilizzazione dell'opera da parte dell'Amministrazione non costituisce tuttavia accettazione della medesima. L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'Amministrazione prima della regolare esecuzione e/o del collaudo provvisorio; egli però risponde di tutti i difetti

derivanti da vizi o negligenza di esecuzione o da imperfezioni dei materiali a termini di legge.

- ARTICOLO 16 - Cauzione definitiva.

L'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva (ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 123 D.P.R. 207/2010 e del D.M. 12 marzo 2004, n. 123) dell'importo di € _____ mediante polizza assicurativa fidejussoria n. ____ della _____ .

oppure (alternativa) fidejussione bancaria n. _____ della _____.

oppure (alternativa) fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993.

- ARTICOLO 17 - Obblighi assicurativi.

a) L'Appaltatore ha trasmesso all'Amministrazione la polizza di assicurazione prevista dall'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dall'art. 125, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010 conforme a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:

- (art. 125, comma 1) copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (pari a quella indicata **nella lettera invito**) di € _____ (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004):

1. opere pari a € _____ (soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);
2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che viene realizzato) pari a € _____ ;
3. costi di demolizione e di sgombero pari a € _____ ;

(N.B.: ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.P.R. 207/2010, la somma dei tre valori di cui sopra non dev'essere superiore all'importo di contratto, salvo non sia stato specificamente motivato diversamente nel bando)

- (art. 125, comma 2) assicura altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € _____. (è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00).

Oppure

L'Appaltatore s'impegna a trasmettere all'Amministrazione, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione prevista dall'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dall'art. 125 commi 1 e 2 del D.P.R. 207/2010 conforme a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. La suddetta polizza dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- (art. 125, comma 1) dovrà coprire i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (pari a quella indicata **nella lettera d'invito**) di € _____ (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema

tipo 2.3, D.M. 123/2004):

1. importo dei lavori pari a € _____ (soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);
 2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che viene realizzato) pari a € _____ ;
 3. costi di demolizione e di sgombero pari a € _____ ;
- (art. 125, comma 2) dovrà assicurare altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € _____ (è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00).

(eventuale, quando la tipologia dei lavori renda necessaria un'ulteriore copertura della polizza CAR: depennare quelli che non interessano, tenuto conto della specificità del progetto):

La polizza dovrà coprire anche i seguenti rischi:

- danni da vibrazione;
- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi d'appoggio o sostegni;
- danni a cavi e condutture sotterranee;
- danni consistenti nei costi relativi alla ricerca della causa di guasti o malfunzionamenti comportanti nocumento;
- _____

(N.B.: per ulteriori rischi da aggiungere eventualmente, tenuto conto della specificità progettuale, all'elenco di cui sopra, leggere lo schema tipo 2.3 del DM 123/2004, sezione A, art. 3 e sezione B, art. 12)

EVENTUALE quando per la particolarità dell'intervento sia prevista una garanzia da parte dell'Appaltatore, a conclusione dei lavori (art. 6, schema tipo 2.3, DM 123/2004)

- (art. 125, comma 3) dovrà coprire, per una durata di mesi _____ (max 24 mesi) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla partita 1, nonché i danni a terzi dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione dei lavori, oppure a operazioni di manutenzione cui l'Appaltatore è tenuto in base a quanto previsto dal C.S.A..

Obblighi contrattuali relativi alla garanzia di cui all'art. 125 DPR 207/2010.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi di legge regolamentari e contrattuali tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo sono indicati i seguenti:

- l'Appaltatore è tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni di prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario (art. 4, comma 3, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004);
- per entrambe le fattispecie previste dall'art. 125 (commi 1 e 2) in caso di pagamento dell'indennizzo dovuto per il verificarsi di sinistri l'importo assicurato per ciascuna partita dovrà essere integrato a cura dell'Appaltatore (art. 25, comma 3, D.M. 123/2004);
- in caso di sospensione dei lavori ovvero di concessione di proroga dei tempi contrattuali, a cura dell'Appaltatore dovrà essere prorogata la durata della polizza in modo da renderla congrua ai tempi effettivi

di esecuzione dei lavori (art. 7 sospensione, art. 30 proroga, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004);

- la denuncia dei sinistri come le comunicazioni di qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio sono esclusivamente a carico dell'Appaltatore (artt. 19 e 20 D.M. 123/2004).

b) L'Appaltatore è tenuto altresì a produrre fideiussione a garanzia della rata di saldo alle condizioni fissate dall'art. 124 del D.P.R. 207/2010 e dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. La liquidazione del saldo rimane vincolata alla produzione di detta garanzia. Decorsi i termini di cui all'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la garanzia fidejussoria rilasciata in occasione del pagamento della rata di saldo (art. 124, comma 3, D.P.R. 207/2010), s'intenderà automaticamente svincolata senza necessità di espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.

c) Eventuale (DM LL.PP. 01.12.2000 fissa nell'importo di 10.000.000 DSP = circa € 10.556.454,00 la richiesta della polizza ex art 126 DPR 207/2010).

L'Appaltatore si impegna, altresì, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, a stipulare, ai sensi dell'art. 126 del D.P.R. 207/2010, del D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e dell'art. 129, comma 2, D.Lgs. 163/2006, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con un limite di indennizzo di € _____, suddiviso nelle seguenti partite (art. 1,

schema tipo 2.4, D.M. 123/2004):

1. opere pari a € _____
2. costi di demolizione e sgombero pari a € _____

(N.B.: per ulteriori rischi da aggiungere eventualmente, tenuto conto della specificità progettuale, all'elenco di cui sopra, leggere lo schema tipo 2.4 del DM 123/2004, art. 3)

La polizza assicura altresì la Stazione appaltante per responsabilità civile per danni cagionati, per un massimale pari a € _____

- ARTICOLO 18 - Garanzie di cui agli articoli 16 e 17- Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro competente dello schema tipo utilizzato, di cui al D.M. 123/2004. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Venezia.

- ARTICOLO 19 - Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

R.T.I. orizzontale:

Ai sensi del comma 13 dell'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

- ___ % (___ lettere %) per l'Impresa _____ (capogruppo);

- ___ % (___ lettere %) per l'Impresa _____ (mandante / consorziata).

eventuale in caso di lavori di importo superiore a € 150.000,00

R.T.I. verticale:

Ai sensi del comma 13 dell'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

- categoria _____ per l'Impresa _____ (capogruppo);
- categoria _____ per l'Impresa _____ (mandante / consorziata).

ARTICOLO 20 – Osservanza “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62/2013.

L'Appaltatore si impegna, per tutta la durata dell'appalto, a far osservare, per quanto compatibili, ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice predetto, previa contestazione all'Appaltatore e assegnazione allo stesso di un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 21 – Osservanza altre disposizioni.

L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Mira, nel triennio successivo alla loro cessazione dal rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti

dell'Appaltatore medesimo per conto del Comune di Mira negli ultimi tre anni di servizio.

L'Appaltatore dà atto di essere a conoscenza e si impegna ad osservare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale dei Comuni del Veneto in data 23.07.2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture accettandone incondizionatamente il contenuti e gli effetti.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche in riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente ed indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità". L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto "Protocollo di Legalità",

L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1 lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espresso che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel sucontratto una

clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Il presente contratto è risolto di diritto, immediatamente ed automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

- ARTICOLO 22 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.

163, pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in modo corretto.

- ARTICOLO 23 - Elezione di domicilio.

L'Appaltatore durante l'esecuzione del presente contratto elegge domicilio presso il Comune di Mira, Settore LL.PP.ed Infrastrutture.

- ARTICOLO 24 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l'importo dei lavori soggetto a I.V.A.

- ARTICOLO 25 - Attestazione pagamento spese contrattuali.

Si dà atto che l'Appaltatore ha dimostrato di aver provveduto al versamento in Tesoreria comunale, dell'importo complessivo di € ____, a titolo di deposito per le spese del presente atto (imposta di bollo, imposta di registrazione, diritti di segreteria-rogito).

- ARTICOLO 26 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Il Comune di Mira, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'atto si compone di n. ____ (lettere ____) facciate scritte per intero e n. ____ (lettere ____) righe di quest'ultima ed è stato da me letto agli intervenuti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e,

con me, lo sottoscrivono digitalmente.